



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Allegato 6 PTPCP – Allegato al MOG

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

2021-2023

(ai sensi dell'art. 1, 8° co., legge 6 novembre 2012, n. 190)

Indice

INTRODUZIONE

DEFINIZIONI

PREMESSA

1. I consorzi di bonifica
2. Il consorzio di bonifica Garda Chiese
 - 2.1. Costituzione
3. Normativa di riferimento

1. IL QUADRO NORMATIVO

1. Le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
2. Il nuovo quadro normativo
 - 2.1. La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l'accesso generalizzato nel novellato d.lgs. n. 33/2013
 - 2.2. La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l'accesso civico generalizzato
 - 2.3. Le misure di prevenzione della corruzione: il PNA come atto di indirizzo
 - 2.4. L'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dei consorzi di bonifica
 - 2.5. Il PNA 2019: Applicazione.

2. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E DESTINATARI

1. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del P.T.P.C.
2. Destinatari del P.T.P.C.
3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
4. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati – RPD

3. ANALISI DEL RISCHIO

1. Premessa ed emergenza COVID-19
2. Gestione del rischio
 - 2.1. Analisi del contesto
 - A – Il contesto esterno
 - B – Il contesto interno
 - B1 – La struttura organizzativa
 - B2 – la mappatura dei processi
 - 2.2. Valutazione del rischio
 - 2.3. Trattamento del rischio – misure generali e misure specifiche
 - A – MISURE GENERALI

M1 – Formazione del personale

M2 – Codice etico

M3 – Trasparenza

M4 – Rotazione del personale

M5 – Attività extra lavorative

M6 – Inconferibilità e incompatibilità

M7 – Conflitto di interesse

M8 – Rotazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi

M9 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni ed illecito

M10 – Disciplina per l'uso di strumenti informatici

M11 – Implementazione del "modello 231"

B – MISURE SPECIFICHE

M12 – Gestione elementi variabili della retribuzione del personale dip.

M13 – Strumenti tecnologici per la gestione territoriale

M14 – Procedura per gli affidamenti sotto soglia comunitaria

M15 – Autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica

M16 – Accertamenti e verifiche sull'evasione contributiva

M17 – Regolamento per l'espletamento del servizio di sicurezza idraulica

M18 – Controlli a campione sulle pratiche

4. AGGIORNAMENTI AL P.T.P.C.

4.1. L'aggiornamento 2021-2023

4.2. Programma di adeguamento al PNA 2019

ALLEGATI

6a - Aree di rischio e valutazione grado di rischio.

6b - Misure generali e specifiche.

6c - Piano della formazione.

6d - Griglia della trasparenza – Elenco degli obblighi di pubblicazione.

Introduzione

Il presente documento, ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, della legge 6 novembre 2012, n. 190, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell'A.N.AC. recante "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*", costituisce il **sesto aggiornamento** del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del consorzio di bonifica «Garda Chiese» (2016-2019)

È il risultato di una rivisitazione del precedente P.T.P.C. (2010-2022) elaborato dal consorzio di bonifica «Garda Chiese» ed approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 42/DP del 21/01/2020, che tiene conto:

- del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 approvato dall'A.N.AC. con la delibera CiVIT n. 72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e dei successivi aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione, approvati dall'A.N.AC. con delibere n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016, n. 1208 del 22/11/2017 e n. 1074 del 21/11/2018;
- delle indicazioni e/o interpretazioni dell'A.N.AC. elaborate nel corso di vigenza dei precedenti aggiornamenti del P.T.P.C.;
- delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel periodo di vigenza dei precedenti aggiornamenti e nell'ultima Relazione Annuale del R.P.C.T.

IL PNA 2019, così come approvato dalla citata delibera A.N.AC. n. 1064 del 13/11/2019, può essere considerato un unico atto di indirizzo che solida tutte le indicazioni date da A.N.AC. fino ad oggi, integrandole con nuovi orientamenti.

Sulla base di quanto già indicato con il PNA 2013, A.N.AC. conferma l'importanza che il PTPCT sia contestualizzato da ogni amministrazione rispetto alla tipologia di ente, alle proprie dimensioni, al proprio contesto territoriale ecc. Pertanto, il PTPCT, deve essere considerato un documento che riguarda e coinvolge tutto il personale, sia in fase di redazione che di successiva applicazione.

L'Amministrazione del Consorzio di bonifica Garda Chiese, ha scelto per il PTPCT 2021-2023, un aggiornamento dello stesso rispetto al precedente piano, in quanto già rispondente alle indicazioni dell'Allegato 5 al PNA 2013 ma anche l'adeguamento dello stesso rispetto al PNA 2019. A tal fine si è provveduto a rivedere totalmente la valutazione del rischio così come riportato al successivo capitolo 3 del presente piano.

Per il primo anno il Piano Triennale viene allegato al Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2000, come da indicazioni ANAC per gli enti pubblici economici.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (R.P.C.T.)
Avv. Giuseppe Magotti

DEFINIZIONI

A.N.AC.	Autorità Nazionale Anticorruzione
CiVIT	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
Consorzio	Consorzio di bonifica «Garda Chiese»
D.F.P.	Dipartimento della Funzione Pubblica
D.Lgs. 231/2001	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (<i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300"</i>)
D.Lgs. 50/2016	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (<i>"Codice dei contratti pubblici"</i>)
D.Lgs. 33/2013	Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (<i>"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</i>)
D.Lgs. 97/2016	Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (<i>"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"</i>)
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (<i>"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"</i>)
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (<i>"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"</i>)
L. 190/2012	Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (<i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i>)
D.Lgs. 39/2013	Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (<i>"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"</i>)
P.N.A. 2013	Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla CiVIT con delibera "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione" dell'11/09/2013 n. 72
P.N.A. 2016	Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato con delibera A.N.AC. "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione" del 03/08/2016, n. 831
P.N.A. 2017	Piano Nazionale Anticorruzione 2017 adottato con delibera A.N.AC. "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione" del 22/11/2017, n. 1208
P.N.A. 2018	Piano Nazionale Anticorruzione 2018 adottato con delibera A.N.AC. "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" del 21/11/2018, n. 1074

P.N.A. 2019	Piano Nazionale Anticorruzione 2019 adottato con delibera A.N.AC. "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019" del 13/11/2019 n. 1064
P.T.P.C.T.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio di bonifica «Garda Chiese»
SITO	Il sito web istituzionale del Consorzio di bonifica «Garda Chiese», http://www.gardachiese.it/
Linee Guida A.N.AC.	La delibera A.N.AC. n. 8 del 17/06/2015 (<i>"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"</i>), la delibera A.N.AC. n. 1309 del 28/12/2016 (<i>"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013"</i>), la delibera A.N.AC. n. 1310 del 28/12/2016 (<i>"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"</i>), la delibera A.N.AC. n. 241 del 08/03/2017 (<i>"Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016"</i>), la delibera A.N.AC. n. 382 del 12/04/2017 (<i>"Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN"</i>), lo schema di <i>"Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"</i> approvato dal Consiglio dell'A.N.AC. nell'adunanza del 22/03/2017, la delibera A.N.AC. n. 1134 del 08/11/2017 (<i>"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"</i>).

PREMESSA

1. I consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica costituiscono una realtà che, certamente evolutasi nel corso degli anni, ha assunto col tempo, sia all'interno della legislazione statale che in quella regionale, una importanza sempre maggiore, e la loro attività è divenuta sempre più finalizzata ad una efficace salvaguardia e tutela del territorio, delle acque, del paesaggio ovvero, in buona sostanza, ad una più ampia azione pubblica per la difesa del suolo.

L'originaria disciplina, a livello nazionale, in tema di consorzi di bonifica, è costituita dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ancora oggi in vigore, il cui Titolo V ha il merito di introdurre nell'ordinamento italiano tale categoria di consorzi.

Per espressa statuizione normativa, tali enti possono essere costituiti dall'insieme dei proprietari degli immobili i quali traggono un beneficio dall'attività di bonifica, avranno la funzione di provvedere *“all'esecuzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione di esse”* e potranno anche occuparsi del riparto, della riscossione e del versamento delle quote di spesa a carico degli stessi proprietari (art. 54, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215).

L'importanza delle funzioni e delle attività svolte dai consorzi di bonifica ha consentito di metterne in luce la particolare natura, che già nella Legge del 1933 viene specificamente individuata ove, all'art. 59, 1° co., R.D. n. 215/1933, si statuisce che *“i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti”*.

Non può sottacersi come, proprio la speciale caratterizzazione dei consorzi abbia indotto dottrina e giurisprudenza, anche risalenti, a coglierne la *“doppia natura”*, proprio in ragione della considerazione per la quale, nonostante essi siano qualificati, in particolar modo dalla legislazione statale, come persone giuridiche pubbliche, quindi partecipi di funzioni squisitamente amministrative, sia in forza di legge che, oggi, per concessione dell'autorità regionale, tuttavia mostrano altresì, e chiaramente, anche un altro aspetto, quello tratteggiato e caratterizzato dagli interessi stessi dei proprietari coinvolti nella bonifica e di essa primi beneficiari; interessi di cui i consorzi stessi sono portatori.

In tema non può non registrarsi quanto affermato dalla Corte costituzionale che, nel contesto di una sentenza ormai ben conosciuta, ha chiaramente rilevato come i consorzi presentino e manifestino *“un doppio volto e una duplice funzione. Da un lato, essi sono espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio: strumenti normativamente previsti, attraverso i quali i proprietari adempiono ad obblighi su di loro gravanti in relazione alle opere di bonifica e si ripartiscono fra loro gli oneri relativi. Pertanto, coerentemente, i consorzi sono amministrati da organi espressi dagli stessi proprietari. Dall'altro lato, essi si configurano come soggetti pubblici titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale (ora regionale)”* (C. cost., 24 luglio 1998, n. 326).

In ordine alla struttura interna dei consorzi, ha assunto indubbio rilievo l'Intesa Stato-Regioni del 18/09/2008 la quale, originariamente volta, tra l'altro, a favorire l'ingresso delle norme regionali in materia, ha avuto, tra le ragioni poste a sue fondamenta, anche quella di rivedere proprio la struttura interna dei consorzi di bonifica, in considerazione del fatto che, con il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni ed il proliferarsi della normativa regionale, si era sempre più manifestato il fenomeno di un aumento del numero dei componenti di tali associazioni, con conseguenti, importanti, riflessi in termini di costi di gestione.

L'Intesa del 2008, pertanto, è intervenuta direttamente sulla questione e, dopo aver precisato, al punto 3, che i consorzi si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati, ha individuato l'organo collegiale di base nel Consiglio di amministrazione, precisando che lo stesso "è eletto da tutti i consorziati contribuenti, in modo da garantire la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza". Quanto poi all'obiettivo di contenere i costi di gestione, viene in evidenza quanto previsto nel successivo punto 5 dell'Intesa, per il quale "Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica". Ulteriori organi interni dei consorzi sono, poi, l'assemblea dei consorziati contribuenti, la quale provvede ad eleggere, appunto, il Consiglio di amministrazione, garantendo "la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza" (punto 3, lett. b), Intesa) ed il Presidente del consorzio di bonifica.

2. Il consorzio di bonifica «Garda Chiese»

2.1. Costituzione

Con D.p.g.r. Lombardia 6 agosto 2012, n. 7170, è stato costituito il consorzio di bonifica «Garda Chiese», ai sensi dell'art. 2, 9° co., della L.R. Lombardia 28 dicembre 2011, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica" che, con decorrenza dal 15/11/2012, ha assunto le funzioni dei soppressi consorzi «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda», i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla D.g.r. Lombardia n. IX/3700 del 2 luglio 2012 e dall'aggiornamento a cura dell'organismo collegiale.

3. Normativa di riferimento

La principale normativa nazionale che regola l'attività di bonifica e irrigazione è rappresentata:

- dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ("Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi");
- dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 ("Nuove norme per la bonifica integrale");
- dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici");
- dal decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale").

La normativa regionale di riferimento sui Consorzi di bonifica e irrigazione è rappresentata:

- dalla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", modificata dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 25 "Modifiche alla l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica");
- dal Reg. R. 8 febbraio 2010, n. 3 ("Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008"), modificato dal Reg. R. 12 maggio 2015, n. 4;

- dal Reg. R. 8 giugno 2012, n. 1 (*"Disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 82 della l.r. n. 31 del 2008 e dell'art. 2 della l.r. n. 25 del 2011"*);
- dal Reg. R. 15 marzo 2016, n. 4 (*"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*).

1. IL QUADRO NORMATIVO

1. Le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'A.N.AC., in data 17/06/2015, ha adottato la determinazione n. 8, con la quale ha dettato *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Nelle materie oggetto della citata determinazione sono nel frattempo intervenute numerose e significative innovazioni normative, che ne hanno in gran parte confermato i contenuti. Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione, il nuovo impianto normativo ha risolto gran parte dei dubbi interpretativi che erano nati dalla precedente disciplina, sebbene talvolta riducendone in parte il perimetro di validità.

Le modifiche apportate nel corso del tempo hanno richiesto una piena rivisitazione della determinazione n. 8/2015, al punto che l'A.N.AC. ha posto in consultazione, dal 27/03 al 26/04/2017, lo schema di nuove linee guida, al fine di acquisire contributi in vista dell'approvazione definitiva. Lo schema è stato, altresì, trasmesso al Consiglio di Stato che, con parere n. 1257 del 29/05/2017, si è espresso favorevolmente, formulando alcune osservazioni, in gran parte recepite nel testo delle nuove linee guida.

Nell'adunanza dell'08/11/2017 l'A.N.AC. ha approvato, in via definitiva, la delibera n. 1134 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" la cui entrata in vigore decorre dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il nuovo quadro normativo

2.1. La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l'accesso generalizzato nel novellato d.lgs. n. 33/2013

Il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il presente P.T.P.C. (2021-2023) attua le normative con riferimento alla materia dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti pubblici economici considerati dal legislatore all'art. 2 bis, 2° co., del d.lgs. 33/2013, nei quali rientrano i consorzi di bonifica che, come premesso, non sono ricompresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 2° co., del d.lgs. 165/2001.

2.2. La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l'accesso civico generalizzato

La principale novità del d.lgs. 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'aver considerato nell'ambito soggettivo di applicazione, oltre alle

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 2° co., d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, anche enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore a cinquecentomila euro.

In tema di trasparenza, il novellato art. 2 *bis* del d.lgs. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione, e sostituisce il previgente art. 11 del d.lgs. 33/2013, nel senso che fissa una disciplina organica applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni ed estende questo stesso regime, *"in quanto compatibile"*, anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico) e stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse.

Giova precisare che la trasparenza di cui le nuove Linee guida approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1134 del 08/11/2017 definiscono l'ambito di applicazione, è tanto quello consistente nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, tanto quella consistente nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato che, come è noto, riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e interessa, tra gli altri, anche gli enti pubblici economici.

2.3. Le misure di prevenzione della corruzione: il P.N.A. come atto di indirizzo

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2 *bis* all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli *"altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013"* siano destinatari delle indicazioni contenute nel P.N.A. (del quale è lo stesso legislatore a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio P.T.P.C., i secondi – tra i quali gli enti pubblici economici e dunque, per quanto qui interessa, i consorzi di bonifica – devono adottare (con le precisazioni di cui al successivo paragrafo) *"misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

2.4. L'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte dei consorzi di bonifica

Confermando l'impostazione della determinazione A.N.AC. n. 8/2015, **il d.lgs. 97/2016 ha incluso, come premesso, gli enti pubblici economici (e, dunque, i consorzi di bonifica) tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, "in quanto compatibile" (art. 2 bis, 2° co., lett. a), d.lgs. 33/2013).**

Considerata la natura pubblicistica dell'organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolto, anche in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono tenuti a:

- adottare un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del *"modello 231"* e le misure integrative previste dal co. 2 *bis* dell'art. 1, l. 190/2012;
- nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, che sia anche responsabile della trasparenza (R.P.C.T.);
- adottare, come sezione del documento unitario menzionato, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nell'apposita sezione denominata *"Amministrazione trasparente"*;

- assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

2.5. Il PNA 2019: Applicazione.

Con la **delibera n. 1064 del 13 novembre 2019** il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha definitivamente approvato il nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)**. Il PNA è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel PNA 2019 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli aggiornamenti fino ad oggi adottati.

L'allegato 1 al PNA affronta il tema della valutazione e gestione del rischio corruttivo superando il modello proposto dall'Allegato 5 del PNA 2013, fornendo indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio.

All'interno del PNA 2019, ANAC afferma che il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 possa essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023 (vedi nota 11 pag. 20 PNA 2019).

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", integrando e superando le precedenti definizioni.

Il PNA 2019 distingue fra la **definizione di corruzione**, ovvero i "*comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli*", più propri del contesto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quelli di "**prevenzione della corruzione**", ovvero "*una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati nella legge 190/2012*".

La definizione di "prevenzione della corruzione" introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione indentificando principi strategici (coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo, coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, collaborazione fra amministrazioni), principi metodologici (attuazione del sistema di prevenzione attraverso un approccio sostanziale, gradualità del processo di gestione del rischio, selettività nell'individuazione delle priorità di trattamento, miglioramento e implementazione continua del sistema di gestione del rischio) e principi finalistici (effettività della strategia di prevenzione, creazione di valore pubblico).

Sulla base del nuovo quadro normativo introdotto con il PNA 2019, il Consorzio di bonifica Garda Chiese, data la complessità di mappatura e valutazione dei rischi esposta nel Piano, ha definito un programma di adeguamento riportato al successivo punto “4.2. Programma di adeguamento al PNA 2019”.

2. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E DESTINATARI

1. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del P.T.P.C.

L'A.N.AC. nel P.N.A. 2016 ha ribadito che l'attività di elaborazione del P.T.P.C., nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle (eventualmente) adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 ("modello 231"), non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione o all'ente (art. 1, 8° co., l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, 1° co., lett. g), d.lgs. 97/2016), sia perché la sua predisposizione presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di apprendere quali profili di rischio siano coinvolti, sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

All'interno del consorzio di bonifica «Garda Chiese» sono diverse le figure che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione:

a) **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** – Il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo politico, gode di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia, ai sensi della l. 190/2012 (art. 1, co. 7° e 8°), del d.lgs. 97/2016, del d.lgs. 33/2013 e del vigente Statuto:

- la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- l'adozione del P.T.P.C. e degli aggiornamenti annuali.

b) **PRESIDENTE** – Il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, in virtù della l. 190/2012, del d.lgs. 97/2016 e del vigente Statuto provvede:

- all'individuazione e alla nomina del R.P.C.T., disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

c) **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA** – Il R.P.C.T. rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Allo stesso spettano le funzioni e i poteri di cui alla l. 190/2012, al d.lgs. 97/2016 e al d.lgs. 39/2013 (artt. 15 e 19), tra i quali:

- la predisposizione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti annuali, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'adozione;
- la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C., nonché la verifica della sua efficace attuazione ed idoneità;
- la proposta di modifiche del P.T.P.C. quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- la verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- l'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- l'elaborazione e la pubblicazione, sul sito web dell'ente, della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, di cui all'art. 1, co. 14°, l. 190/2012;
- la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013.

Con le modifiche apportate dall'art. 41, 1° co., lett. f) del d.lgs. 97/2016 alla l. 190/2012, il legislatore ha perseguito l'intento di rafforzare e tutelare il ruolo del R.P.C.T. nel senso già auspicato dall'A.N.AC. nell'aggiornamento del 2015 al P.N.A.

Il decreto, infatti, stabilisce che l'organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al R.P.C.T. siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Per l'adempimento dei compiti assegnati, al R.P.C.T. devono pertanto essere attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia, indipendenza ed effettività. Il R.P.C.T. deve, quindi, avere completo accesso a tutti gli atti del Consorzio, nonché ai dati e alle informazioni che siano funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale.

Il R.P.C.T. ha il potere di indicare agli organi competenti all'esercizio dell'azione disciplinare (attualmente: il Presidente in qualità di datore di lavoro ex art. 13, 1° co., lett. d), Statuto e il Direttore Generale che ha supremazia gerarchica su tutto il personale) e i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e si avvale di una struttura organizzativa adeguata, anche se non specificatamente dedicata esclusivamente all'anticorruzione e alla trasparenza, al fine di avere un costante supporto per le attività legate alla propria funzione.

Elenco degli R.P.C.T. del Consorzio di bonifica «Garda Chiese»

N.	Cognome	Nome	Nomina R.P.C.T.
1.	Magotti (avv.)	Giuseppe	dal 26/11/2014 al 15/12/2017
2.	Belli (avv.)	Guido	dal 16/12/2017 al – 27/09/2018
3.	Magotti (avv.)	Giuseppe	dal 12/11/2018

d) **REFERENTI DEL R.P.C.T.** – I “referenti” svolgono, ciascuno per l'Area di propria competenza, attività informativa nei confronti del R.P.C.T., affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del P.T.P.C. e sull'attuazione delle misure. I “referenti”, altresì, partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice etico, verificano le ipotesi di violazione e sono destinatari delle misure contenute nel P.T.P.C.

Elenco dei “referenti” del R.P.C.T. nel consorzio di bonifica «Garda Chiese»

N.	Cognome	Nome	Funzione/Area
1.	Borghesan (p.a.)	Alessandro	Capo Sezione Polizia Idraulica/Area Amministrativa
2.	Cantarelli (rag.)	Elena	Capo Settore Servizi Generali/Area Amministrativa
3.	Castagna (rag.)	Alessandra	Capo Sezione Ragioneria/Area Amministrativa
4.	Ganzerla (geom.)	Andrea	Capo Sezione Catasto/Area Amministrativa
5.	Magri (ing.)	Paolo	Direttore/Area Tecnica
6.	Monteverdi (ing.)	Claudio	Capo Settore Lavori/Area Tecnica
7.	Panizza (ing.)	Antonio	Capo Settore Rete Idrografica ed Impianti/Area Tecnica

e) **DIRIGENTI** – I dirigenti, ciascuno nell'ambito dell'Area di competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, coadiuvando il R.P.C.T. nel perseguimento degli obiettivi di cui alla l. 190/2012, al d.lgs. 97/2016 e al d.lgs. 39/2013 (artt. 15 e 19), in particolare:

- svolgono l'attività informativa di cui all'art. 1, 9° co., lett. c), l. 190/2012;
- forniscono le necessarie informazioni richieste dal R.P.C.T. per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti;
- vigilano sull'osservanza del Codice etico di comportamento;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'Area a cui sono preposti.

f) **R.A.S.A.** – Il P.N.A. 2016, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.), istituita ai sensi dell'art. 33 *ter* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede l'indicazione, a cura del R.P.C.T., del nominativo del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella medesima Anagrafe (consistente nella implementazione della B.D.N.C.P. presso l'A.N.AC. dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo), fino alla data di entrata in


vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, 10° co., decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Elenco dei R.A.S.A. del Consorzio di bonifica «Garda Chiese»

N.	Cognome	Nome	Trasmissione A.U.S.A.
1.	Magotti (avv.)	Giuseppe	SI

g) **DIPENDENTI E COLLABORATORI** – Il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, 14° co., l. 190/2012).

h) **STAKEHOLDERS** – Anche i portatori di interesse partecipano alla predisposizione del P.T.P.C. mediante forme di consultazione e precisamente con la pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio dell'Avviso, con la finalità di raccogliere eventuali contributi/suggerimenti alla stesura.



Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del P.T.P.C. e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice etico e di comportamento dell'ente e viene assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione

attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure. Il personale in servizio è, altresì, tenuto a: a) segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile o Capo Settore o Dirigente d'Area; b) a segnalare i casi in cui sussista un personale conflitto d'interesse (art. 6 bis, l. 241/1990), mentre gli eventuali collaboratori a tempo determinato o esterni sono tenuti ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C., ad osservare il Codice etico di comportamento ed a segnalare al Dirigente d'Area le situazioni di illecito e i casi in cui sussista un personale conflitto d'interesse.

2. Destinatari del P.T.P.C.

In base alle indicazioni contenute nella l. 190/2012 e nel P.N.A. sono stati individuati, quali destinatari del P.T.P.C.:

- i membri del Consiglio di amministrazione;
- i dirigenti e il personale dipendente;
- i consulenti e i collaboratori esterni;
- il Revisore legale;
- gli affidatari di contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture.

3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sul punto, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 193/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche

amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Gli si rammenta, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati su siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenze e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

4. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati – RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione delle circostanze che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni, diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due

funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Resta fermo che, per questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame delle decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013 tenti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD.

Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 175/2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (cfr. determinazione ANAC 1134/2017).

Con riferimento a quanto sopra, preso atto che il Consorzio obbligato alla nomina del RPD, da un punto di vista organizzativo, attualmente, non è in grado di tenere distinte le due funzioni con personale interno, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 22/05/2018 ha designato RPD HUNEXT CONSULTING Associazione Professionale con sede in Preganziol – TV- (RPD esterno), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679).

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT e svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del Regolamento – UE – 2016/679).

3. ANALISI DEL RISCHIO

1. Premessa ed emergenza COVID-19

In data 13 novembre 2019, l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato definitivamente, con determinazione n. 1064, l'aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione, al quale il presente Piano già lo scorso anno si è adeguato, così come meglio specificato in precedenza.

Con l'aggiornamento 2019 l'ANAC precisa che la metodologia prevista dall'allegato 5 del PNA 2013 è superata e che, d'ora in poi, si dovrà fare riferimento solo alla succitata deliberazione 1064/2019, ed in particolare all'allegato 1 della medesima che reca "Indicazioni metodologiche di gestione dei rischi corruttivi", suggerendo un approccio qualitativo per stipare l'esposizione dell'Ente ai rischi.

Ciò detto, l'aggiornamento 2021, però, non può prescindere dal considerare la grave emergenza sanitaria, tuttora in corso, diffusasi all'inizio del 2020 nel nostro paese, in Europa e nel mondo intero.

Per far fronte a tale situazione il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) per la durata di 6 mesi e quindi fino al 31.07.2020, prorogato successivamente al 30 Aprile 2021.

In conseguenza della situazione emergenziale il Consorzio ha approvato numerosi provvedimenti interni a carattere straordinario per concorrere al mantenimento, nel migliore dei modi possibili, dell'attività istituzionale del Consorzio, adottando nuove metodologie di organizzazione del lavoro tra le quali lo "smart working" e la possibilità di effettuare riunioni degli organi amministrativi (consigli e comitati ecc..) mediante videoconferenza.

A seguito della situazione emergenziale, la stessa ANAC ha disposto la sospensione della propria attività fino al 15 aprile e prorogato scadenze in materia di pubblicazione degli atti, ai fini degli obblighi di trasparenza e nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021, il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Lo scorso mese di giugno, dopo circa tre mesi di blocco dei servizi pubblici e di numerose attività produttive e non, sono state varate numerose nuove norme che hanno consentito la ripresa delle attività economiche e sociali ed in particolare il "Decreto semplificazioni", decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, contenente misure di semplificazione dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Richiamati e dati i numerosi Decreti Legge, Ordinanze statali e regionali, emanati in questi ultimi mesi per contenere la diffusione del contagio (che da ottobre ha ripreso a diffondersi in modo preoccupante) in conseguenza di questa inedita e grave situazione sanitaria, economica e sociale, gli obiettivi inseriti nel piano 2020, come ad esempio lo svolgimento dell'attività formativa secondo le previsioni del "Piano della formazione 2020", non sono stati portati a completo compimento.

2. Gestione del rischio

Il presente piano è stato predisposto utilizzando le indicazioni fornite dall'ANAC che prevedono, in particolare, che il processo di gestione del rischio sia sviluppato secondo tre fasi di analisi e valutazione:

- 2.1. Analisi del contesto
- 2.2. Valutazione del rischio
- 2.3. Trattamento del rischio

2.1 Analisi del contesto

L'analisi del contesto rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio. Consente di acquisire informazioni utili a comprendere come possano verificarsi fenomeni corruttivi nell'ambito dell'ente proprio in considerazione delle specificità ambientali in cui si trova ad operare e delle sue caratteristiche organizzative interne.

A. IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

A questo proposito, è stata controllata la *“Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”* dell'anno 2015, pubblicata sul portale istituzionale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, nonché la *“Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia”* del 2° semestre 2016.

In merito, tali indagini hanno rilevato, tra l'altro, la presenza di proiezioni della criminalità organizzata di origine siciliana con il mondo dell'imprenditoria lombarda. Ciò, oltre ad agevolare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, è funzionale all'indebita percezione di finanziamenti pubblici. Per quanto interessa l'attività del Consorzio, si evidenzia come vi siano, anche in Lombardia, interessi di soggetti organici o contigui a *“Cosa Nostra”* nel settore dell'edilizia, pubblica e privata, con il tentativo di acquisire importanti commesse attraverso la costituzione di società intestate a prestanome.

B. IL CONTESTO INTERNO

Il contesto interno ricomprende l'analisi della struttura organizzativa del Consorzio e la “mappatura” dei processi.

B.1 - La struttura organizzativa

la struttura operativa del consorzio di bonifica «Garda Chiese» è ripartita nelle seguenti Aree fondamentali, all'interno delle quali le funzioni sono aggregate in Settori, alcuni articolati in Sezioni, e da un Ufficio di Staff, come da "Piano di Organizzazione Variabile delle aree operative fondamentali e dei servizi consortili" (POV), approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 191 del 25/06/2020:

- AREA AMMINISTRATIVA, che include i Settori organizzativi:
 - o Settore Complesso Servizi Amministrativi
 - o Settore Servizi Generali

- AREA TECNICA, che include i Settori organizzativi:
 - o Settore Complesso Rete Idrografica ed Impianti
 - o Settore Complesso Lavori, Patrimonio e Sicurezza

- UFFICIO DI STAFF della Direzione Generale:
 - o Prevenzione Corruzione
 - o R.S.P.P.
 - o Protezione Dati
 - o Supporto Organismo di Vigilanza
 - o Comunicazione

Alla data del 31/12/2020 il personale in servizio presso il Consorzio è pari a 82 unità, così ripartite:

<u>Area amministrativa</u>	
Dirigenti	1
Quadri	1
Area A	13 (3 part time)
Area B	1
Totale:	17

<u>Area tecnica</u>	
Dirigenti	1
Quadri	2
Area A	12
Area B	8
Area C	29
Area D	13
Totale:	65

Sul sito consortile nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, è sempre disponibile l'organigramma aggiornato e la dotazione organica:

<https://www.gardachiese.it/images/amministrazione-trasparente/organizzazione/ORGANIGRAMMA>

B.2 - La "mappatura" dei processi

La mappatura dei processi consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. I processi individuati sono aggregati per aree di rischio.

Per addivenire all'individuazione delle aree di rischio e dei processi, il R.P.C.T., unitamente ai responsabili delle singole aree, hanno esaminato l'intera struttura organizzativa correlandola all'attività istituzionale del Consorzio. I processi così individuati sono stati ulteriormente esaminati e ne sono state individuate tutte le attività che li compongono. Obiettivo del Consorzio è che l'intera attività sia progressivamente e gradualmente esaminata, fino a prendere in esame non solo i processi, così come da allegato 1 **“Aree di rischio e valutazione grado di rischio”** alla presente, ma bensì anche tutte le attività che compongono i singoli processi organizzativi.

Il gruppo lavoro, ha così proceduto alla:

- Rilevazione dei processi e dei procedimenti/attività posti in essere nei vari settori così come ripartiti nel Piano di Organizzazione Variabile (POV) e analisi delle singole fasi dei medesi processi (attività);
- Individuazione delle figure responsabili dei processi e delle relative fasi secondo le risultanze dell'attuale struttura organizzativa;
- Individuazione ed analisi dei sistemi di controllo interni esistenti e delle regole amministrativi e gestionali presenti all'interno dell'Ente, che si pongono rispetto a ciascun processo come una prima misura di prevenzione.

La mappatura dei processi così effettuata sarà utilizzata anche per la gestione e l'analisi del completamento del Sistema di Gestione sulla Sicurezza dei Lavori in corso di realizzazione.

Elenco delle aree di rischio generali e specifiche individuate e relativi processi

- **Aree di rischio generali** – processi comuni a tutte le amministrazioni (tab. 3 dell'Allegato 1 al PNA 2019)

➤

Area di rischio	Processo
Gestione legale	Applicazione normativa cogente
	Contenziosi
Gestione risorse finanziarie	Gestione bilanci
	Pagamenti
	Gestione tributi e scritture contabili
	Assicurazioni
Reclutamento e gestione del personale dipendente	Liquidazioni compensi organi amministrativi
	Reclutamento personale
	Provvedimenti sul personale senza effetto economico
	Provvedimenti sul personale con effetti economici
	Progressioni di carriera
Gestione approvvigionamenti, appalti e incarichi esterni	Relazioni sindacali e contrattuali
	Affidamenti
	Verifiche su operatori economici
Comunicazione, banche dati e gestione informatica	Affidamento incarichi esterni
	Provvedimenti degli organi amministrativi
	Accesso agli atti

	Gestione banche dati
	Comunicazione
	Gestione dati informatici
Progettazione e Direzione Lavori	Programmazioni lavori, servizi e forniture
	Progettazione
	Verifica e validazione
	Nomina professionisti esterni
	Nomina collaboratori interni
	Procedure espropriative
	Direzione lavori e contabilizzazioni
	Varianti progettuali
	Subappalti
	Convenzioni con altri enti
Gestione del patrimonio consortile	Sorveglianza beni immobili e mobili del consorzio
	Utilizzo beni materiali
	Utilizzo beni di consumo
	Gestione e manutenzione beni
	Autorizzazioni beni immobili
	Provvedimenti su beni con effetto economico

➤ **Aree di rischio specifiche** – rappresentano la peculiarità dell'attività del Consorzio

Area di rischio	Processo
Gestione contribuenza consortile	Elaborazione ruolo di contribuenza
	Gestione entrate di contribuenza
	Sgravi contributivi
Gestione procedura elettorale	Procedura elettorale
	Nomina organi amministrativi
Sorveglianza territoriale e polizia idraulica	Sorveglianza del territorio
	Concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica
	Vigilanza e accertamento violazioni
	Rapporti con altri enti
Distribuzione irrigua	Esercizio servizio di irrigazione
	Gestione delle derivazioni, regolazioni delle utenze irrigue e risoluzione dei disservizi
	Aggiornamento e gestione orari irrigui
Esercizio e manutenzione ordinaria	Programmazione attività
	Manutenzione ordinaria
	Gestione rifiuti e tutela del territorio e dell'ambiente

2.2 Valutazione del rischio

La fase di valutazione del rischio consiste nell'identificazione e nell'analisi del processo al fine di individuare le priorità di intervento e le misure correttive/preventive (trattamento del rischio). Detta fase è articolata in:

➤ **Identificazione degli eventi rischiosi**

Si tratta dell'individuazione di comportamenti, fatti o eventi rischiosi che possono verificarsi con riferimento al processo di riferimento, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. L'identificazione degli eventi rischiosi avviene tramite una o più delle seguenti valutazioni:

- ✓ *Definizione dell'oggetto di analisi:* si tratta dell'identificazione dell'"unità" di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.
Nel caso del presente piano l'unità di analisi è stata definita nella singola attività che compone il processo in esame.
- ✓ *Selezione delle tecniche e delle fonti informative:* le fonti prese in esame per l'identificazione degli eventi rischiosi sono state principalmente il confronto con i diretti responsabili degli uffici che hanno una puntuale conoscenza dei processi e dei procedimenti di loro competenza, i risultati dell'attività di monitoraggio del RPCT e delle evidenze e segnalazioni raccolte.
- ✓ *Individuazione e formalizzazione dei rischi:* Gli eventi rischiosi individuati secondo le fonti informative sopra descritte, sono raccolti per area di rischio nell'allegato 1 "**Aree di rischio e valutazione grado di rischio**".

➤ **Analisi del rischio**

L'analisi del rischio ha il duplice obiettivo di **comprendere in modo approfondito gli eventi rischiosi** identificati attraverso l'analisi dei fattori abilitanti della corruzione e di **stimare il livello di esposizione** dei processi e delle relative attività al rischio.

Per l'individuazione dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio sono state seguite le indicazioni del PNA 2019, scegliendo un **approccio di tipo qualitativo**, in sostituzione di quello applicato negli anni precedenti di tipo quantitativo previsto nel precedente PNA 2013.

Nel rispetto di un principio di gradualità si sta procedendo una prima valutazione dei singoli processi, per poi, negli anni successivi arrivare alla valutazione di tutte le attività che compongono il processo. Anche il trattamento dei rischi si applica un principio di gradualità dando priorità all'individuazione di misure per trattare e/o prevenire rischi considerati più sensibili.

Fattori abilitanti e indicatori di rischio

Fattori abilitanti	Indicatori di rischio
1. Livello di interesse esterno	<p>L'indicatore misura la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determinando un incremento del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'attività in esame ha come destinatario un ufficio interno: Nullo • L'attività in esame è rivolta a utenti esterni ma senza benefici economici: Basso • L'attività in esame è rivolta a utenti esterni ma in un particolare rilievo economico: Medio • L'attività in esame è rivolta a utenti esterni con rilevanti vantaggi economici: Alto

<p>2. Discrezionalità del decisore interno</p>	<p>Un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza con un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.</p> <p>L'indicatore misura il grado di discrezionalità decisionale dell'attività in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non c'è discrezionalità decisionale, l'attività è tutta vincolata: Nullo • L'attività è parzialmente vincolata da leggi e da atti amministrativi interni (regolamenti, direttive, ordini di servizio, procedure, ecc.): Basso • L'attività è parzialmente vincolata solo da atti amministrativi interni (regolamenti, direttive, ordini di servizio, procedure ecc.): Medio • L'attività è altamente discrezionale: Alto
<p>3. Manifestazioni di eventi corruttivi in passato</p>	<p>L'indicatore ha lo scopo di rilevare se l'attività in esame è stato già oggetto di eventi corruttivi all'interno del consorzio, in altri consorzi o in altre realtà simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In passato non si è mai verificato il rischio in esame né all'interno del consorzio e nemmeno in altre realtà: Nullo • Il rischio in esame si è verificato in altre realtà ma che non possono essere considerate simili al Consorzio: Basso • Il rischio si è verificato in altri Consorzi di bonifica: Medio • Il rischio si è già verificato all'interno del Consorzio: Alto.
<p>4. Trasparenza / opacità del processo decisionale</p>	<p>L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La decisione sull'attività in esame viene presa in autonomia da un solo responsabile: Alto • La decisione sull'attività coinvolge più responsabili: Medio • La decisione sull'attività coinvolge più responsabili ed è oggetto di pubblicazione: Basso • L'attività è regolata da procedure interne, coinvolge più responsabili ed è oggetto di pubblicazione: Basso
<p>5. Collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT</p>	<p>La scarsa collaborazione di un responsabile può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione, o comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione nulla: Alto • Collaborazione solo nella stesura del piano perché richiesto dal RPCT: Medio • Consapevolezza, collaborazione, partecipazione e propositività nella redazione del piano: Basso

	<ul style="list-style-type: none"> • Consapevolezza, collaborazione, partecipazione e propositività nella redazione del piano nonché attenzione alle misure adottate e alla loro realizzazione: Nullo
6. Attuazione delle misure di trattamento	<p>L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna applicazione delle misure individuate nel precedente piano, ovvero, non erano state individuate misure: Alto • Applicazione scarsa e solo da parte di pochi responsabili delle misure individuate nel precedente piano: Medio • Buona applicazione delle misure individuate nel precedente piano anche se non da tutti i responsabili: Basso • Buona applicazione delle misure individuate nel precedente piano da tutti i responsabili: Nullo
7. Complessità del processo	<p>L'indicatore ha lo scopo di rilevare la complessità del processo/attività in esame e il conseguente coinvolgimento sia degli uffici che dell'Amministrazione (organo politico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il processo/attività coinvolge solo i dipendenti del Consorzio: Basso • Il processo/attività coinvolge solo i dipendenti del Consorzio, ma su delibera del Consiglio di Amministrazione, Comitato o Presidente: Medio • Il processo/attività è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale può essere preso solo dal Consiglio di Amministrazione: Alto

- ✓ *Rilevazione dei dati e delle informazioni:* La rilevazione dei dati avviene mediante confronto del RPCT e suoi collaboratori, con i responsabili dei settori coinvolti nello svolgimento del processo in esame, tenendo conto di eventuali segnalazioni ricevute tramite la mail dedicata al *Whistleblower* e di dati su procedimenti giudiziari.
- ✓ *Misurazione del livello di esposizione al rischio:* Seppur il PNA 2019, suggerisce di evitare l'attribuzione di punteggi, il Consorzio ha deciso di identificare una scala di valutazione degli indicatori di tipo ordinale, al fine di meglio comprendere, soprattutto in questa prima applicazione, il significato dei fattori abilitanti individuati.
- ✓ *Giudizio e ponderazione del rischio:* sulla base delle risultanze emerse dal confronto fra il RPCT e i relativi responsabili nella fase di misurazione, si è proceduto a dare un giudizio sintetico complessivo del processo/attività in esame secondo le indicazioni del PNA 2019 tenendo conto quanto segue:
 - Nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (processo o attività), siano presenti più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto purchè non siano presenti motivazioni che ne giustificano un livello inferiore.

Le risultanze dell'analisi del rischio, così come descritto, sono riportate nell'allegato 1 **“Aree di rischio e valutazione grado di rischio”**.

2.3. Trattamento del rischio: misure generali e misure specifiche

Effettuata l'analisi del contesto e la valutazione del rischio si procede con la fase del trattamento del rischio volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, tramite l'individuazione di **misure** di prevenzione e/o di mitigazione del rischio corruttivo tramite l'individuazione di ragionevoli scadenze e del conseguente loro monitoraggio.

Occorre in primo luogo distinguere tra **misure generali** e **misure specifiche**:

- ✓ **misure generali**: intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- ✓ **misure specifiche**: agiscono in modo puntuale su alcuni rischi specifici individuati nella fase di valutazione del rischio e si caratterizzano per agire su problemi specifici.

Prima di procedere alla descrizione delle misure individuate dal Consorzio, si rilevano alcune norme interne che regolano il funzionamento, nonché l'attività istituzionale e i procedimenti messi in atto dal Consorzio, in particolare:

- lo "Statuto" (approvato con D.g.r. Lombardia n. 6621 del 19/05/2017);
- il "Regolamento elettorale" (approvato con delibera n. 511/CA del 01/06/2017);
- il "Regolamento consiliare" (approvato con delibera n. 221/CA del 23/10/2014);
- il "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi e per l'accesso civico semplice e generalizzato" (approvato con delibera n. 484/CA del 14/03/2017);
- il "Regolamento per la disciplina dell'attività amministrativa" (approvato con delibera n. 21/CA del 01/03/2013);
- la "Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 120 del 11/09/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale di conversione, con modifiche, del D.L. 76 del 16/07/2020" in rev. 2 del 15/09/2020 (approvata, in rev. 1, con delibera n. 485/CA del 14/03/2017);
- i "Criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni" (approvati con delibera n. 254 del 23/01/2015);
- il "Regolamento per l'utilizzo degli strumenti di telefonia mobile e di connettività in mobilità" (approvato con delibera n. 274 del 18/02/2015).
- il "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 155 del C.C.N.L. 25 marzo 2010 per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e dall'art. 29 del C.C.N.L. 29 marzo 2006 per i dirigenti dei consorzi di bonifica" (approvato con delibera n. 516/CA del 01/06/2017);
- il "Regolamento per l'uso della sala riunioni in Castellaro Lagusello" (approvato con delibera n. 444/CA del 15/11/2017);
- il "Regolamento di polizia idraulica" (approvato con D.g.r. Lombardia n. X/6036 del 19/12/2016);

Nonché da:

- Disciplina che regola il procedimento amministrativo e i principi costituzionali posti a presidio dell'esercizio dell'azione amministrativa in genere;
- D.Lgs. 50/2016 e successivi provvedimenti integrativi;
- Disciplina prevista dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Disciplina prevista dalla legge in materia di collocamento al lavoro dei disabili e dei soggetti appartenenti alle categorie protette;
- Norme di legge in genere e delle norme dettate per i Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
- Disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario come integrata dagli accordi integrativi sottoscritti dal Consorzio.

A al fine di attribuire maggiore forza all'azione di prevenzione e contrasto alla corruzione, sulla base delle risultanze della valutazione del rischio sono state individuate le misure generali e specifiche di seguito elencate e descritte, di cui viene allegata la specifica scheda con l'indicazione puntuale delle azioni da mettere in atto, del responsabile dell'attuazione e del monitoraggio **(Allegato 2 – Misure generali e specifiche)**

MISURE GENERALI	
M1	Formazione del personale
M2	Codice etico
M3	Trasparenza
M4	Rotazione del personale
M5	Attività extra lavorative
M6	Inconferibilità e incompatibilità
M7	Conflitto di interessi
M8	Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
M9	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "whistleblower")
M10	Disciplina per l'uso di strumenti informatici
M11	Implementazione del "modello 231"
MISURE SPECIFICHE	
M12	Gestione elementi variabili della retribuzione del personale dipendente
M13	Strumenti tecnologici per la gestione territoriale
M14	Procedura per gli affidamenti sotto soglia comunitaria

M15	Autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica
M16	Accertamenti e verifiche sull'evasione contributiva
M17	Regolamento per l'espletamento del servizio di sicurezza idraulica
M18	Controlli a campione sulle pratiche

A - MISURE GENERALI

M1 - Formazione del personale

La centralità della formazione del personale è affermata nella l. 190/2012 (art. 1, 5° co., lett. b); 9° co., lett. b); 11° co.).

L'A.N.AC., nel P.N.A. 2015, ha rilevato in proposito che: *"La formazione fin qui svolta ha risentito sia delle scarse risorse a disposizione delle amministrazioni, sia di un approccio generalista al tema della corruzione che non ha giovato al perseguimento dell'obiettivo di una migliore qualità delle misure di prevenzione"* ed ha concluso nel senso che *"Occorre una formazione più mirata, in primo luogo, relativamente alla individuazione delle categorie di destinatari, che peraltro, non può prescindere da una responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti"*.

Sotto il primo profilo, la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: R.P.C.T., referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti. **La formazione, poi, dovrà essere differenziata in rapporto ai diversi contenuti delle funzioni attribuite** all'ente e riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza, ecc.).

Il consorzio di bonifica «Garda Chiese», unitamente al R.P.C.T., ha predisposto il Piano della formazione in tema di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023, con l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

L'attività di formazione consiste in giornate dedicate all'approfondimento della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, all'analisi delle azioni e delle misure adottate dal Consorzio a sostegno della legalità con il P.T.P.C. e il Codice etico di comportamento, al confronto e al dibattito su eventuali iniziative tese a diffondere la cultura della legalità e la trasparenza dell'operato dell'ente. Un'ulteriore attività di formazione riguarderà in particolar modo l'RPCT e i suoi collaboratori, che dovranno guidare tutta la struttura del

Consorzio nel processo di adeguamento del presente piano al PNA 2019, con particolare riferimento alla redazione e attuazione del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

Parte della formazione sarà svolta e approfondita dal “gruppo di lavoro”, che come suggerito da principi strategici del PNA 2019, dove è prevista la collaborazione fra amministrazioni dello stesso ambito territoriale e dello stesso comparto (Consorzi di bonifica operanti su territorio mantovano).

Il piano della formazione per il triennio 2021-2023 è riportato in **Allegato 3 “Piano della formazione”**.

M2 - Il Codice etico

L'art. 54, 5° co., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”) prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisca un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento dei dipendenti pubblici definito dal Governo ai sensi del 1° co. della citata disposizione, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

I consorzi di bonifica, come si è già premesso in precedenza, hanno natura di enti pubblici economici a carattere associativo, non ricompresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 2° co., del d.lgs. 165/2001 e quindi, a rigore, non sono soggetti alla disciplina individuata dal medesimo decreto legislativo.

Con nota del 22/04/2015 il Presidente dell'A.N.AC. ha chiarito che i consorzi di bonifica, da considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla l. 190/2012, dal P.N.A. e dall'art. 11, 2° co., d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 24 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e, pertanto, sono destinatari dell'obbligo di adozione del P.T.P.C., del Codice di comportamento e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e altresì tenuti alla pubblicazione degli atti sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il consorzio di bonifica «Garda Chiese», già nel 2014, ha scelto di adottare il Codice etico di comportamento che, durante gli anni 2015 e 2016, è stato divulgato a tutti i suoi dipendenti, agli amministratori e ai professionisti e collaboratori esterni e, dal 2017, è stato esteso ai fornitori di beni e servizi.

La versione attualmente in vigore sino alla adozione del presente piano denominata “Codice etico di comportamento” è quella di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 12 del 31/01/2018, di approvazione del P.T.P.C. (2018-2020), e non viene modificata con il presente aggiornamento ed è allegata come “codice etico” al modello organizzativo 231, di cui anche il presente piano costituisce allegato (Allegato 1 al MOG).

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono un ruolo importante data la loro capacità di regolare le condotte e orientare. Pertanto, considerato che il Consorzio si sta dotato di un Modello di Organizzazione e Gestione 231, **obiettivo per**

l'anno 2021 è di procedere ad una revisione del codice etico in sede di aggiornamento del modello 231.

M3 - Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Essa, infatti, consente:

- la conoscenza dell'attività svolta nel procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento, per la verifica di eventuali anomalie del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate, per monitorare il corretto utilizzo delle stesse;
- la conoscenza di elementi utili a valutare conflitti di interessi per il Presidente e per i Consiglieri del Consorzio, nonché per eventuale personale dirigenziale durante lo svolgimento del mandato o dell'incarico.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del consorzio di bonifica «Garda Chiese», nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e, per gli appalti pubblici, dal d.lgs. 50/2016.

Questo sistema garantisce l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Consorzio, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Anche per l'anno 2021 continuerà l'attività di adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai nuovi obblighi di pubblicazione previsti dalle citate Linee guida.

La "griglia della trasparenza" contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per gli enti pubblici economici è riportata in **Allegato 4 "Griglia della trasparenza – Elenco degli obblighi di pubblicazione"**.

M4 – Rotazione del personale

Nell'ambito del P.N.A. la rotazione del personale è considerata una misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o nella medesima funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, di servizi, di procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni o influenze esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo, che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Pertanto, detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Laddove, quindi, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative ed adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, quali, a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività tra i funzionari, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o, ancora, l'articolazione delle competenze.

Per quanto attiene alla misura della c.d. "**rotazione ordinaria**", cioè la rotazione di incarichi e funzioni di dirigenti e funzionari di un ente appositamente prevista con efficacia preventiva nei settori individuati dall'ente stesso nel P.T.P.C. come maggiormente a rischio di fenomeni corruttivi, l'ambito soggettivo di applicazione della misura va identificato con riguardo anzitutto alle organizzazioni alle quali si applica. Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 1, 59° co., l. 190/2012, destinatarie della misura sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 2° co., d.lgs. 165/2001: ne sono, pertanto, esclusi (tra gli altri) gli enti pubblici economici e, dunque, i consorzi di bonifica. Tuttavia, già nel P.N.A. 2016, l'A.N.AC. ha rilevato l'opportunità – pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti pubblici economici – dell'adozione, da parte di tali enti, di misure di rotazione, come già peraltro indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17/06/2015. In tale sede, l'A.N.AC. aveva suggerito, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

L'art. 83 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (*"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"*, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 25 *"Modifiche alla l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica"*) precisa, inoltre che: *"La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberata dal consiglio di amministrazione"* nel quale sono precisati quali devono essere i titoli di studio necessari per ogni profilo professionale.

Attualmente si riscontra l'oggettiva difficoltà, all'interno del Consorzio, ad attuare la misura di prevenzione della rotazione ordinaria senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, ciò dovuto all'elevata specializzazione del personale amministrativo e tecnico, nonché al numero limitato di personale operante in un comprensorio così esteso ed eterogeneo per caratteristiche territoriali, ambientali ed idrauliche.

Appare, semmai, quantomeno opportuno incrementare la buona pratica già adottata del controllo a più livelli su pratiche e procedimenti di competenza, a garanzia della correttezza e della legittimità, mediante l'adozione di procedure che prevedano, ad esempio, la doppia sigla e/o sottoscrizione degli atti, sia da parte del soggetto istruttore che delle figure dirigenziali (capo settore – dirigente).

Per quanto attiene, invece, alla misura della c.d. "rotazione straordinaria", cioè quella che i dirigenti devono disporre per espressa previsione delle attuali disposizioni legislative nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari a carico dei dipendenti per condotte di natura corruttiva, trattandosi di una misura di carattere eventuale e cautelare, non è stata utilizzata dal Consorzio in quanto non si sono verificati casi che ne richiedessero l'applicazione.

M5 – Attività extra lavorative

La disciplina del rapporto di lavoro del personale del consorzio di bonifica «Garda Chiese» è di carattere privatistico, applicandosi il C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per i dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro ed il C.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario per i dipendenti con qualifica di dirigente.

Tuttavia, in ottica anti corruttiva, si evidenzia come i citati contratti collettivi contemplino disposizioni sull'incompatibilità analoghe a quelle dell'art. 53, co. 3° bis, d.lgs. 165/2001:

- prevedendo che il rapporto debba essere esclusivo, in particolare per i dipendenti a tempo pieno (art. 1, 1° co., C.C.N.L. dipendenti 12/10/2020);
- vietando ai dipendenti laureati o diplomati di esercitare la libera professione (art. 50, 3° co., C.C.N.L. dipendenti);
- vietando ai dirigenti a tempo determinato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi e qualificando la trasgressione al divieto in questione come giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 8 C.C.N.L. dirigenti 29/03/2006);
- prevedendo che il rapporto dei dirigenti di area a tempo indeterminato debba essere esclusivo, con divieto di svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del consorzio e con esclusione dal divieto degli incarichi accademici, della partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti di direttore di area.

Le autorizzazioni a svolgere attività a favore di terzi sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito consortile.

Le disposizioni in materia di esclusività dell'attività lavorativa sono inserite nel Codice Etico.

M6 – Inconferibilità e Incompatibilità

Il Consorzio, per il tramite del R.P.C.T., verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intenda conferire un incarico previsto dai Capi III e IV del d.lgs. 39/2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Per **inconferibilità** si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del

titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, c. 2, lett. g), d.lgs. 39/2013).

L'**incompatibilità** consiste nell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, c. 2, lett. h) d.lgs. 39/2013).

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato (art. 20 d.lgs. 39/2013). Qualora, all'esito della verifica, risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

Le dichiarazioni, rese utilizzando la modulistica opportunamente predisposta, vengono acquisite, conservate agli atti dell'ufficio competente e pubblicate nell'opportuna sezione di Amministrazione trasparente.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013, l'incarico conferito è nullo e ai membri dell'organo di indirizzo politico, che l'hanno conferito, si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

M7 – Conflitto di interessi

Il perseguimento della buona amministrazione e la tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità, richiedono una tutela anticipata anche rispetto alla individuazione e alla gestione del conflitto di interessi, sia esso reale o meramente potenziale.

Il conflitto di interessi si configura laddove *“la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria”* (ANAC nel PNA 2019).

Una nozione ampia di conflitto di interessi, che comprende una molteplicità di situazioni non tipizzate e che coinvolge una pluralità di soggetti, di seguito indicati:

Il **dipendente** ha l'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse ed è tenuto a segnalare tempestivamente al superiore gerarchico le situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi. Ogni qual volta il dipendente ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, comprese le situazioni del c.d. conflitto di interessi potenziale (ovvero situazioni non tipizzate, in grado di interferire con l'imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni) ha il dovere di segnalarlo al superiore gerarchico che valuta la sussistenza del conflitto nel caso concreto, valutando se la causa di astensione sia tale da ledere i

doveri di imparzialità, indipendenza e integrità dell'agire dell'ente nonché sia in grado di causare un pregiudizio all'ente. Accertata la situazione di conflitto, l'astensione riguarda tutti gli atti di competenza.

Il **responsabile del procedimento** e i **titolari degli uffici** competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6bis legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 legge 190/2012).

Il conflitto di interessi **nell'affidamento degli incarichi**. Per quanto riguarda gli affidamenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni, devono essere condotte preliminarmente le dovute verifiche in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ai consulenti acquisendo a tal fine le **dichiarazioni sostitutive** contenenti le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012, il **preventivo di spesa** al fine di apprestare la necessaria copertura finanziaria a bilancio e la dichiarazione di intervenuta presa visione ed accettazione del Codice Etico di comportamento.

Al fine di facilitare di monitoraggio, si provvederà a redige un modello di dichiarazione da fornire agli interessati in caso di affidamento di incarichi. Nella dichiarazione verrà indicato l'espresso obbligo a comunicare tempestivamente l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale.

Il conflitto di interessi nei **contratti pubblici**. Particolare attenzione è prestata al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 15 di cui alla delibera ANAC 5 giugno 2019, ricorre quando il personale che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione può influenzarne in qualsiasi modo il risultato ed ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione.

Il personale che si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ha l'obbligo di dare immediata comunicazione e di astensione. Sono previsti specifici obblighi di preventiva dichiarazione:

- per il progettista: all'atto della nomina e deve dare comunicazione tempestiva, mediante dichiarazione scritta, all'insorgere di una situazione di conflitto di interessi – anche potenziale;
- per il RUP: all'atto della nomina e deve dare comunicazione tempestiva, mediante dichiarazione scritta, all'insorgere di una situazione di conflitto di interessi – anche potenziale;
- per il DL: all'atto della nomina e deve dare comunicazione tempestiva, mediante dichiarazione scritta, all'insorgere di una situazione di conflitto di interessi – anche potenziale;
- per il presidente i membri della commissione di gara: all'atto di nomina e scaduti i termini per la presentazione delle offerte, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e si impegnano a dare tempestiva

comunicazione dell'eventuale sopraggiungere di situazioni di conflitto di interessi in momento successivo all'attuazione dell'incarico;

- per i componenti della commissione di selezione del personale la verifica preventiva di conflitti di interesse con i candidati da valutare del verbale della commissione.

M8 - Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi

I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando gli altri atti – anche interni – che hanno consentito di addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà, in ogni tempo, ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e s., l. 241/1990.

A norma dell'art. 3 della l. 241/1990, i provvedimenti amministrativi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza: *"La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*.

La motivazione quindi deve dare conto:

- dei presupposti di fatto;
- dei provvedimenti precedentemente assunti che hanno rilevanza ai fini dell'istruttoria;
- delle attività istruttorie compiute e dei relativi esiti;
- delle motivazioni in fatto e in diritto.

La motivazione deve essere scritta con un linguaggio chiaro, semplice ed univoco e non deve presentare espressioni ambigue o contraddittorie. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Nel corso del 2018 sono stati organizzati gruppi di lavoro formati da dipendenti delle varie Aree che sono maggiormente coinvolti, a vario titolo, nella redazione e nel controllo degli atti e dei provvedimenti amministrativi del Consorzio con lo scopo di definire dei modelli-tipo univoci e utilizzabili da tutti, in particolare in materia di affidamenti di contratti pubblici.

A questo riguardo, il personale del Settore Servizi Generali e il personale dell'Area Tecnica, hanno predisposto dei modelli-tipo di determina di affidamento dei contratti pubblici, condivisa con la Direzione Generale e con la Direzione Tecnica, poi confluita a corredo della *"Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro"*, approvata in revisione "0" dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 485 del 14/03/2017.

Si prevede proseguire l'attività di consolidamento di questa attività con il riesame delle formulazioni correntemente adottate e con l'ottimizzazione dei modelli impostati al fine di rendere sempre più rispondenti alle esigenze consortili e agli aggiornamenti normativi avvenuti durante l'anno 2020, oltre che semplificarne il linguaggio e aumentarne la chiarezza nel segno dei principi stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990).

Il Consorzio, infine, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della l. 241/1990 rende accessibili in ogni momento agli interessati, previa istruttoria e nei tempi e con le modalità stabilite dal legislatore, tutti gli atti inerenti i diversi procedimenti amministrativi, nonché i relativi provvedimenti, conformemente alle previsioni del "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi e per l'accesso civico semplice e generalizzato" approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 484 del 14/03/2017.

M9 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "whistleblower")

L'art. 1, 51° co., l. 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione nell'ambito del d.lgs. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. "whistleblower"), il cui testo – recentemente sostituito ad opera dell'art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179, con decorrenza dal 29/12/2017 – prevede che:

ART. 54-BIS

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove

la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Si tratta, con chiara evidenza, di una misura di tutela per i dipendenti pubblici che siano venuti a conoscenza di situazioni di illecito, ma che non segnalino il fatto per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, finalizzata a consentire l'emersione delle fattispecie criminosa.

Il consorzio di bonifica «Garda Chiese» ha recepisce già da tempo il contenuto dell'art. 54 bis, dal momento che nella definizione di "dipendente pubblico" è espressamente incluso,

per effetto della modifica apportata dalla l. 179/2017, anche il personale dipendente degli enti pubblici economici.

Pertanto, i dipendenti sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, utilizzando l'apposita casella e-mail segnalazioniilleciti@gardachiese.it oppure ODV@gardachiese.it o entrambe.

Al fine di rendere più chiaro e fruibile tale strumento a dipendenti e terzi, è intenzione del Consorzio dotarsi di una “procedura per la segnalazione di illeciti e di irregolarità” che sarà pubblicata sul sito del Consorzio, nella sezione amministrazione trasparente – Altri contenuti – prevenzione delle corruzione di cui ne sarà data comunicazione a tutti i dipendenti.

La gestione della segnalazione è a carico del R.P.C.T. o dell'Organismo di Vigilanza del modello 231. Si precisa che tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla massima riservatezza. La violazione potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre all'eventuale responsabilità penale e civile.

In attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con il presente P.T.P.C. prevede adeguati sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante, quali:

- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e s. l. 241/1990;
- il denunciante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione al R.P.C.T. o all'O.D.V. o entrambi.

M10 – Disciplina per l'uso di strumenti informatici

Il Consorzio intende adottare, come misura anticorruptiva, un “Disciplinare per l'uso degli strumenti informatici aziendali”.

In un'ottica di integrità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, il Disciplinare dovrà fornire ai dipendenti e collaboratori del Consorzio le indicazioni per una corretta e adeguata gestione delle informazioni aziendali, in particolare attraverso l'uso di sistemi, applicazioni e strumenti informatici dell'Ente.

Il Disciplinare, già in corso di redazione in prima bozza, sottolinea che tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore (hardware software, risorse, e-mail ecc.) sono messi a disposizione dall'Ente per rendere la prestazione lavorativa. Gli strumenti, nonché le relative reti dell'Ente a cui è possibile accedere tramite gli strumenti, sono domicilio informatico del Consorzio. Il documento precisa altresì che i dati personali e le altre informazioni dell'Utente, che sono registrati negli strumenti o che si possono eventualmente raccogliere dall'uso degli strumenti, sono utilizzati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro

e per la tutela del patrimonio aziendale. Per tutela del patrimonio aziendale si intende anche la sicurezza informatica aziendale.

Il Disciplinare, così come redatto, costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti informatici e di controllo degli stessi, sempre nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di prevenzione dei dati personali".

Il Disciplinare dopo l'approvazione, sarà distribuito e adeguatamente illustrato a tutto il personale.

M11 - Implementazione del "modello 231"

La l. 190/2012 dispone che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali volte alla prevenzione e repressione della corruzione.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*) ha introdotto un *tertium genus* rispetto all'illecito penale e all'illecito amministrativo, di cui peraltro riprende in larga misura alcuni profili (riserva di legge, tassatività e determinatezza, irretroattività, successione di leggi nel tempo, criterio di territorialità). Deve precisarsi che la responsabilità "amministrativa da reato", in questione, non ha nulla in comune con la responsabilità c.d. amministrativa dei pubblici funzionari, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale ha natura risarcitoria e non sanzionatoria e riguarda attività essenzialmente pubblicistiche.

La responsabilità amministrativa, configurata dal d.lgs. 231/01, riguarda gli enti e non già le persone fisiche che per essi agiscono ed è comunque estranea all'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Quanto più precisamente ai destinatari, ai sensi dell'art. 1, 2° e 3° co., il d.lgs. 231/01, si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre ne restano estranei lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La specifica esclusione degli enti pubblici non economici ha determinato una interpretazione della sfera di applicabilità della norma, secondo la quale rientrano tutti gli enti pubblici economici, senza distinzione tra enti che - come i consorzi di bonifica - sono qualificati tali ai soli fini della disciplina dei rapporti di lavoro, ma non svolgono attività di impresa o comunque attività con fini di lucro, ed enti pubblici che viceversa svolgono attività di impresa.

Con circolare n. 27 del 17 novembre 2015, l'ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue ha ritenuto non obbligatorio, ma auspicabile, che i consorzi si uniformino alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01, promuovendo quindi l'adozione di un "modello 231".

B - MISURE SPECIFICHE

M12 – Gestione elementi variabili della retribuzione del personale dipendente

La registrazione della presenza dei dipendenti avviene mediante un sistema di timbrature digitalizzata tramite badge e tramite smartphone. Tutti i dipendenti tramite il portale "Ufficio web" al quale possono accedere tramite la propria password personale hanno sempre la possibilità di controllare la propria situazione, inserire e richieste di ferie, permessi ecc.. che verranno poi autorizzate dal proprio diretto superiore.

In questo tali attività possono essere eseguite efficientemente su un'unica piattaforma, con procedura standardizzata ed esente da margini di discrezionalità, per garantire la massima trasparenza ed oggettività possibili.

Per questo motivo, essendo da poco estesa la procedura anche il personale di campagna, si intende rafforzarne l'uso durante tutto l'anno 2021 cercando di ottimizzare al massimo l'utilizzo della stessa piattaforma.

M13 – Strumenti tecnologici per la gestione territoriale

La vasta superficie del comprensorio e l'estensione della rete idrografica in gestione rappresentano le due maggiori criticità a cui il Consorzio deve far fronte nella gestione quotidianità del territorio. Criticità che si ripercuotono sia sulla sicurezza del personale che spesso lavora in solitaria in luoghi isolati, fuori dalle normali via di comunicazione, sia sull'organizzazione delle lavorazioni nella quale si rischia di disperdere le forze a disposizione e di tralasciare la manutenzione di alcuni tratti di canale. Al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficienza il Consorzio si è di recente dotato di due strumenti tecnologici:

- L'applicativo HUNEXT Ufficio Web – Attività giornaliera. Una piattaforma tramite la quale i capiguardia di ogni zona quotidianamente registrano le attività svolte dal proprio personale, indicando il tipo di lavorazione svolta, il canale sul quale viene svolta, il comune nel quale si sta operando e l'eventuale mezzo utilizzato. Il software permette di avere una visione d'insieme delle lavorazioni in corso e risulta fondamentale nella rendicontazione di alcune lavorazioni specifiche svolte conto terzi (ad es. in convenzione con Regione Lombardia) oltre a garantire un controllo del rispetto della programmazione delle varie attività. A tale strumento possono accedere, oltre ai capi guardia che giornalmente registrano le varie attività, ma anche il capo settore e tutti i collaboratori del settore.
- La piattaforma EVOGPS che consente la gestione e il monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinari alla rete idrografica consortile svolti con i propri mezzi d'opera (trattrici e MMT). Il sistema telematico di monitoraggio e di localizzazione dei veicoli permette di soddisfare esigenze organizzative/produttive e al tempo stesso garantire la sicurezza sul lavoro, in particolare per l'operatore del mezzo aziendale. La geo-localizzazione non costituisce uno strumento di controllo a distanza del lavoratore, ma bensì un'applicazione per rendere più efficiente l'utilizzo dei mezzi di lavoro e migliorare i processi interni, risultando al contempo un valido ausilio per la sicurezza grazie alla presenza di sensori rilevanti l'inclinazione del mezzo che

permettono di inviare allarmi in caso di ribaltamento e di un pulsante SOS a fungo con il quale l'operatore può inviare chiamate di emergenza. La piattaforma permette inoltre l'invio di allarmi nel caso di furto o manomissione di un mezzo. La piattaforma è in fase di implementazione e messa in esercizio.

Il Consorzio intende continuare gli investimenti in tecnologie GPS per una totale copertura del parco mezzi del Consorzio.

M14 - Procedura per gli affidamenti sotto soglia comunitaria

Già da qualche anno il Consorzio si era dotato di una procedura per la gestione gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Con il consistente aggiornamento normativo intervento durante l'anno 2020 si è provveduto a revisionare la procedura e ad approvare la nuova *"Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 120 del 11/09/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale di conversione, con modifiche, del D.L. 76 del 16/07/2020"* in rev. 2 del 15/09/2020 (approvata, in rev. 1, con delibera n. 485/CA del 14/03/2017).

Tale procedura oltre a descrivere in modo dettagliato le modalità di affidamento di lavori, servizi e fornitura, individuando compiti e responsabilità, è completata con i moduli di tutti i documenti che vengono richiesti dal procedimento.

E' intenzione del Consorzio continuare con la prassi ormai consolidata di utilizzo e rispetto di quanto previsto dalla stessa procedura e all'aggiornamento della stessa qualora nuovi aggiornamenti normativi lo renderanno necessario.

M15 – Autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica

Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate nel rispetto del *"Regolamento di polizia idraulica"* approvato con D.g.r. Lombardia n. X/6036 del 19/12/2016.

Come previsto dal citato Regolamento le condizioni riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della medesima e le disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica interessate, vengono fissate in appositi disciplinari di Concessione redatti in conformità alle prescrizioni del Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3. A fronte del rilascio della concessione è previsto il pagamento di un canone che, per espressa previsione regolamentare, dettata a sostegno della legalità e della tracciabilità dei pagamenti, deve essere versato ordinariamente attraverso i sistemi di pagamento PagoPa.

L'istruttoria delle pratiche avviene nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste, assunte al protocollo consortile, ed è prevista una pluralità di firme sia sull'istruttoria tecnica sia sul calcolo degli oneri (canoni annuali, cauzioni, spese di istruttoria); il procedimento di rilascio della concessione si conclude con atto deliberativo, i cui estremi sono pubblicati sul sito consortile.

Lo svincolo del deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi assunti in seguito al rilascio di concessioni precarie di natura attiva avviene con l'osservanza delle norme

stabilite dalla legge e dal Regolamento per le concessioni precarie di natura attiva, a istanza del concessionario.

M16 – Accertamenti e verifiche sull'evasione contributiva

La lista di carico della contribuenza viene annualmente approvata, nel rispetto della vigente normativa degli organi consortili, unitamente a tutti gli atti prodromici alla formazione della stessa, quali il bilancio di previsione, il Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili e la determinazione delle aliquote/dei coefficienti di riparto di contribuenza solitamente allegati alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

Di rilievo è l'attribuzione, nel corso dell'anno duemilaventi, della riscossione volontaria in proprio del contributo di bonifica, avvalendosi della piattaforma PagoPA. Tale scelta ha comportato anche un miglioramento del servizio reso alla contribuenza poiché è possibile duplicare in tempo reale l'avviso di pagamento, in caso di smarrimento o mancata ricezione, e modificare il bollettino di pagamento del caso di discarichi parziali di contributo.

Per la gestione dell'intero processo afferente alla riscossione sono stati implementati i sistemi informatici già in dotazione e sono stati acquisiti ulteriori software per le rendicontazioni dei pagamenti; i sistemi sono integrati tra loro per una gestione informatizzata delle attività. Si rileva che i sistemi informatici tracciano ogni modificazione che gli operatori effettuano sulla banca dati catastale contributiva.

Parallelamente è stato anche adottato un layout dell'Avviso, che consente al contribuente di conoscere le modalità di pagamento, le modalità per contattare gli uffici preposti, le indicazioni precise circa riferimenti normativi e/o provvedimenti amministrativi che hanno generato il contributo iscritto a ruolo, l'elenco degli immobili oggetto di contribuenza (con: estremi catastali, beneficio, aliquota di contribuenza applicata, contributo iscritto a ruolo e tipologia di beneficio apportato).

Agli avviso sono altresì allegate le disposizioni per la prevenzione degli infortuni sulla rete consortile frequentata dagli utenti.

M17 – Regolamento per l'espletamento del servizio di sicurezza idraulica

Il Sistema di bonifica si basa su un'articolazione di infrastrutture costituita da canali, manufatti e impianti idrovori che devono assolvere a compiti di scolo, difesa e distribuzione idrica nell'ambito del territorio di competenza, in relazione a regime pluviometrico, all'assetto e utilizzo del territorio, nonché alle esigenze del mondo agricolo.

Gli intensi e prolungati eventi piovosi che si verificano con sempre più frequenza, determinano importanti piene del reticolo idrografico e fanno registrare livelli idrometrici significativi, caratterizzati da innalzamenti repentini e deflussi lenti, mettono in luce la necessità di assicurar lo svolgimento dei compiti statutari connessi alla sicurezza idraulica del comprensorio con una sempre maggiore efficienza e tempestività.

Per garantire tempi di intervento ridotti con squadre specializzate, si ritiene importante dotare il Consorzio di uno specifico regolamento che racchiuda in sé le regole organizzative e di intervento già adottate e seguite dal personale consortile, per diffonderle in modo capillare e migliorarle sempre più.

M18 – Controlli a campione sulle pratiche

Con il presente Piano, si intende introdurre una misura di controllo finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni del PTPCT con riferimento alle singole attività che, via via, verranno sottoposte ad un sistema di controllo a campione.

Il controllo verrà effettuato annualmente dal RPCT, avvalendosi dei collaboratori; degli esiti del monitoraggio si darà conto nella relazione che nel mese di novembre il RPCT presenta al Consiglio di Amministrazione.

Per l'effettuazione del controllo verrà richiesto all'Ufficio competente, di descrivere il procedimento seguito e di mostrare gli atti, finali ed endoprocedimentali.

La misura ha la finalità di deterrente ma soprattutto, è volta ad individuare le possibilità di miglioramento dell'efficienza di gestione delle attività degli uffici consortili.

4. AGGIORNAMENTI AL P.T.P.C.

Il P.T.P.C. viene aggiornato, nel caso di necessità di modifiche e/o integrazioni, o confermato entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, 8° co., l. 190/2012.

Nel proporre l'aggiornamento annuale del P.T.P.C., il R.P.C.T. terrà conto:

- delle eventuali modifiche alla disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, al P.N.A. e al codice penale (segnatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II);
- delle eventuali modifiche alle finalità istituzionali del Consorzio;
- dell'emersione di fattori di rischio non considerati nella predisposizione del P.T.P.C., o non sufficientemente considerati, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal personale del Consorzio o da esterni;
- delle eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.

Le eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, per inadeguatezza del P.T.P.C. a garantire l'efficace prevenzione o per intervenute variazioni normative, su proposta del R.P.C.T., sono approvate dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 10, lett. x), del vigente Statuto.

4.1. L'aggiornamento 2021-2023

Si è anticipato, nell'introduzione, che il P.T.P.C. 2021-2023 è il risultato di una rivisitazione del precedente P.T.P.C. (2020 – 2022) elaborato dal consorzio di bonifica «Garda Chiese» ed

approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 42/DP del 29/01/2020, che tiene conto:

- del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 approvato dall'A.N.AC. con la delibera CiVIT n. 72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e dei successivi aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione, approvati dall'A.N.AC. con delibere n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016, n. 1208 del 22/11/2017 e 1074 del 21/11/2018;
- del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'A.N.AC. con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e suoi allegati;
- delle indicazioni e/o interpretazioni dell'A.N.AC. elaborate nel corso di vigenza dei precedenti aggiornamenti del P.T.P.C.;
- delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel periodo di vigenza dei precedenti aggiornamenti e nell'ultima Relazione Annuale del R.P.C.T.

Il presente aggiornamento per il triennio 2021-2023 è stato posto in consultazione pubblica dal 16 /11 /2020 al 10/01/2021, con pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio, al fine di acquisire contributi in vista dell'approvazione definitiva e dell'adozione da parte del Consiglio di amministrazione. Entro il suddetto termine non sono tuttavia pervenute né osservazioni né contributi.

4.2. Programma di adeguamento al PNA 2019

Quanto previsto nel precedente piano in merito alla metodologia di mappatura e valutazione del rischio prevista all'Allegato 1 del PNA 2019 è stata in buona parte recepita nel presente piano e proprio perchè particolarmente impegnativa e richiedere il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa del Consorzio per questo primo anno ci si è fermati ad una prima valutazione dei processi, per arrivare, negli anni successivi alla valutazione delle singole attività che compongono i processi delle varie aree di rischio. A tal fine, visto l'Allegato 1 al PNA 2019, che consente l'applicazione graduale del nuovo approccio valutativo, il Consorzio si pone quale obiettivo il raggiungimento complessivo di tale risultato nel triennio 2021-2023 come di seguito specificato.

E' inoltre intenzione del Consorzio creare un "Gruppo di lavoro", come previsto dai principi strategici del PNA 2019, composto dagli RPCT e loro collaboratori degli altri consorzi di bonifica operanti sul territorio mantovano, al fine di approfondire il percorso che ognuno dovrà seguire per la creazione e l'attuazione del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

Obiettivi:

Piano 2022	Valutazione di tutte le attività che compongono i processi delle aree di rischio Monitoraggio delle misure, generali e specifiche introdotte nell'anno 2021
Piano 2023	Monitoraggio delle misure introdotte nel primo e secondo anno
Piano 2023	Revisione del Modello 231 e del P.T.P.T.C. con integrazione Piano all'interno del MOG.

Allegati:

6a - Aree di rischio e valutazione grado di rischio.

6b - Misure generali e specifiche.

6c - Piano della formazione.

6d - Griglia della trasparenza – Elenco degli obblighi di pubblicazione.